



COMUNE di PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

Cap. 20015 - P.za della Vittoria, 7 - Tel. 0331/406011 – Fax. 0331/552750 C.F.
01059460152

**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- SEZIONE DISTACCATA DI VIA OVIDIO, 17 -**

**REGOLAMENTO COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

**Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e lo
svolgimento delle attività di commercio su aree
pubbliche – Legge Regionale Lombardia
02-02-2010, n. 6 e s.m.i.**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
N. 8 del 11-02-2014**

**Aggiornamento Pianta Organica approvato con Determina Dirigenziale N. 18
del 21-02-2018**

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento
- Art.2 - Osservanza degli Altri Piani e Regolamenti Comunali
- Art.3 - Competenze
- Art.4 - Definizioni
- Art.5 - Commissione Comunale Consultiva
- Art.6 - Modalità di Svolgimento dell'Attività
- Art.7 - Pubblicità dei Prezzi
- Art.8 - Norme Igienico-Sanitarie
- Art.9 - Norme di sicurezza
- Art.10 - Settori Merceologici
- Art.11 - Estensione delle Merceologie Vendibili
- Art.12 - Abbinamenti di Diversi Settori Merceologici
- Art.13 - Limitazioni e Divieti alla Vendita di Prodotti Particolari
- Art.14 - Tipologie Merceologiche

TITOLO 2 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

- Art.15 - Presentazione della Domanda
- Art.16 - Documentazione da allegare all'Istanza
- Art.17 - Istruttoria della Domanda
- Art.18 - Conclusione del Procedimento
- Art.19 - Rilascio dell'Autorizzazione
- Art.20 - Rinnovo dei Titoli Autorizzatori
- Art.21 - Subingressi
- Art.22 - Comunicazioni ad Enti Diversi
- Art.23 - Inizio dell'Attività
- Art.24 - Cessazione dell'Attività

TITOLO 3 - ATTIVITA' ITINERANTE

- Art.25 - Necessità di Autorizzazione
- Art.26 - Diniego dell'Autorizzazione
- Art.27 - Silenzio Assenso

- Art.28 - Modalità di Svolgimento dell'Attività Itinerante
- Art.29 - Sosta degli Operatori Itineranti
- Art.30 - Aree Escluse dall'esercizio del Commercio Itinerante
- Art.31 - Orari di Attività

TITOLO 4 - ATTIVITA' SVOLTA SU POSTEGGI

- Art.32 - Durata delle Concessioni
- Art.33 - Procedura di stipula delle concessioni
- Art.34 - Rinnovo delle Concessioni
- Art.35 - Revoca della Concessione per Motivi di Pubblico Interesse
- Art.36 - Decadenza delle Concessioni di Posteggio
- Art.37 - Pagamento della COSAP e della TARES
- Art.38 - Esposizione dei documenti autorizzativi
- Art.39 - Disposizioni particolari-Obblighi degli operatori
- Art.40 - Assenze
- Art.41 - Rapporti di Mercato
- Art.42 - Caratteristiche e Collocazione dei Banchi
- Art.43 - Individuazione dei Posteggi Liberi
- Art.44 - Individuazione Disponibilità di Posteggi
- Art.45 - Presentazione delle Domande
- Art.46 - Formazione e Pubblicazione della Graduatoria
- Art.47 - Rilascio dell'Autorizzazione
- Art.48 - Ubicazione e Caratteristiche dei Mercati
- Art.49 - Orari di svolgimento dei mercati
- Art.50 - Svolgimento del Mercato in Giorni Festivi
- Art.51 - Pianta Organica del Mercato
- Art.52 - Utilizzazione del Posteggio
- Art.53 - Scambio di Posteggi tra Operatori
- Art.54 - Svolgimento di Mercati Straordinari
- Art.55 - Iscrizione alla Lista di Spunta
- Art.56 - Assegnazione Giornaliera dei Posteggi Temporaneamente Liberi
- Art.57 - Trasferimento del Mercato
- Art.58 - Svolgimento dell'Attività con il Sistema del Battitore
- Art.59 - Fiere e manifestazioni temporanee

TITOLO 5 - SANZIONI

Art.60 – Sanzioni pecuniarie per violazione della Legge

Art.61 – Sanzioni pecuniarie per violazioni del Regolamento

Art.62 – Sanzioni accessorie

Art.63 – Risarcimento danni

Art.64 - Revoca delle Autorizzazioni

Art.65 - Accertamento delle Infrazioni

TITOLO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.66 - Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze

Art.67 - Entrata in vigore del presente Regolamento

ALLEGATI:

1. Piante Organiche dei Mercati

Pianta Organica Mercati del Giovedì (Capoluogo – Via San Michele) e del Martedì (P.za Magenta e Via Watt)

2. Modulistica

Modulistica da utilizzare per le istanze

3. Tavole Mercati e Fiere.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (ex tipo "A" di cui al D.Lgs. 114/98) a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo Comune e le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui al D.Lgs. 114/98) a soggetti che intendono avviare l'attività in questo Comune (residenti, avente sede legale);
- Le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale;
- Le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti che intendono operare in questo Comune e relative modalità di svolgimento.

Art.2 - Osservanza degli Altri Piani e Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti salvo diversa specifica debitamente espressa ed in particolare: dello Strumento urbanistico del Regolamento di polizia urbana del Regolamento igienico sanitario del Regolamento per la Concessione delle Aree Pubbliche del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art.3 - Competenze

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche, come disposto dal D.P.R. 160/10 e s.m.i., sono attribuite allo Sportello Unico per le Attività Produttive e relativo responsabile in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 27-01-2011. Il Comando di Polizia Locale darà il proprio contributo per le attività di seguito elencate:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività;
- Effettuazione della spunta;
- Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e relativo incasso;
- Redazione dei verbali di violazione per le infrazioni accertate in luogo;
- Emanazione delle conseguenti sanzioni.

Art.4 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
3. **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la

disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche;

4. **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
5. **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
6. **per presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
7. **per presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in un mercato o in una fiera;
8. **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
9. **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
10. **per miglioria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
11. **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
12. **per settore merceologico:** l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
13. **per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;
14. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, nei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
15. **per imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al Decreto legislativo n. 228/2001;
16. **per legge regionale:** la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 02 febbraio 2010 e s.m.i.;
17. **per Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993;
18. **per Ordinanza del Ministro della Sanità:** l'Ordinanza in data 3 aprile 2002;
19. **per S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive.

Ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente regolamento. Ogni

volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.

Art.5 - Commissione Comunale Consultiva

Si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'Art. 19, comma 2, della L.R. n. 6/2010 e s.m.i..

Saranno comunque richiesti i pareri alle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale in merito alle sotto elencate materie:

- A) definizione dei criteri generali per la determinazione di nuove aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- B) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- C) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- D) spostamento delle date di effettuazione dei mercati settimanali;
- E) variazione del numero di posteggi del mercato compreso il loro ridimensionamento.

Art.6 - Modalità di Svolgimento dell'Attività

Ai sensi dell'Art. 21 della L.R. 6/10 s.m.i. il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione:
 - a 1) nell'ambito di mercati;
 - a 2) fuori dai mercati, su posteggi singoli;
- b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

Art.7 - Pubblicità dei Prezzi

I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme). Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore. Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art. 14 del D. Lgs. 114/98. Le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D.Lgs. 84/2000 si applicano anche per il commercio su aree pubbliche.

Art.8 - Norme Igienico-Sanitarie

Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande. Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché nei successivi articoli del presente regolamento.

Il personale di vigilanza addetto ai controlli può interdire la vendita promiscua sullo stesso banco o veicolo di generi alimentari e non, qualora constati il

rischio di reciproco inquinamento. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.

Art.9 – Norme di sicurezza

Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza:

- a) L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico;
- b) Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
- c) Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto a) devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stando gastronomici.
- d) Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto c) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto-market e simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia UNI 7129:2001, UNI 7131/1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.).
- e) La dichiarazione di cui al precedente punto d), in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
- f) Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.
- g) E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.
- h) In quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ove applicabile, ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6Kg – 21° 89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio

e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO.

- i) Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di Ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.
- l) Gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura devono soddisfare le indicazioni sotto riportate:
- I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti;
 - L'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone;
 - Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone che frequentano la manifestazione;
 - Gli impianti dei banchi vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. L'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato;
 - Nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Parabiago; il suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata;
 - Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro.

Art.10 - Settori Merceologici

Ai sensi dell' Art. 21, comma 7, della L.R. 6/10 s.m.i., l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati

nei settori merceologici alimentare e non alimentare. In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/98, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero Settore Merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessita di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.

Art.11 - Estensione delle Merceologie Vendibili

I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D.Lgs 114/98, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. 375/88 e all'art.2 del D.M. 561/96, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni riferite al singolo banco previste dalla pianta organica. Tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.

Art.12 - Abbinamenti di Diversi Settori Merceologici

Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta ad una autorizzazione esistente dell'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali della legge e delle norme specifiche del presente regolamento, fatte salve le norme igienico-sanitarie e purché ricorrano tutte le altre condizioni previste dal presente REGOLAMENTO.

Art.13 - Limitazioni e Divieti alla Vendita di Prodotti Particolari

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge. Ai sensi dell'art. 30, c.5 del D.Lgs.114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

- Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS e successive variazioni;
- Le armi e gli esplosivi;
- Gli oggetti preziosi.

Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza.

Art.14 - Tipologie Merceologiche

Nei mercati sono individuate le tipologie merceologiche di attività previste per ogni singolo posteggio. Anche in caso di subingresso, l'attività prevalentemente svolta in ogni banco deve essere corrispondente alla tipologia merceologica indicata nel relativo posteggio o in subordine ad articolo mancante. La tipologia merceologica, dato il suo carattere vincolante, deve essere indicata negli atti di concessione dei posteggi. La definizione della tipologia merceologica non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione in forma itinerante.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art.15 - Presentazione della Domanda

La domanda di rilascio dell'autorizzazione va presentata, in bollo, dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante della società. La domanda va preferibilmente presentata utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento, o con altri moduli equivalenti che riportino quanto meno le informazioni richieste dall'Art. 24, comma 3, della L.R. 6/2010 e s.m.i. e dalle eventuali prescrizioni della Conferenza Stato Regioni e dell'Osservatorio regionale sul commercio, allo scopo di garantire la raccolta delle informazioni necessarie al Sistema Informativo Regionale sul Commercio su Aree Pubbliche di cui al punto IX degli Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio su Aree Pubbliche. La domanda va indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive per via telematica secondo quanto disposto dal D.P.R. 160/2010. Nel caso di invio telematico ai sensi del D.P.R. 160/2010, il soggetto titolare dell'istanza deve essere in possesso di casella PEC e di Firma Digitale, in mancanza di questi requisiti, lo stesso, può conferire procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c. ad un intermediario per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Domanda utilizzando l'apposita modulistica predisposta.

Art.16 - Documentazione da allegare all' Istanza

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- **In caso di persona fisica:**
 - Fotocopia di un documento di identità;
- **In caso di società di persone:**
 - Fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soci dotati di poteri di rappresentanza;
- **In caso di società di capitali:**
 - Fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante o del soggetto, dotato di necessari poteri, che sottoscrive la domanda e di tutti i membri dell'organo di amministrazione della società.

In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'Unione Europea (in aggiunta a quanto sopra)

- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per lavoro.

Art.17 - Istruttoria della Domanda

L'ufficio competente al ricevimento della domanda accerta immediatamente se la stessa è di propria competenza. Qualora la domanda di attività in forma itinerante non sia di propria competenza, l'ufficio la rinvia al mittente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della domanda tramite Posta Elettronica Certificata, o nell'impossibilità di usare tale strumento, tramite raccomandata, precisando nella lettera di trasmissione i motivi di incompetenza. Copia della domanda va comunque trattenuta agli atti. Se la domanda è di competenza del

Comune, entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione /protocollazione della domanda, va inviata, tramite Raccomandata o Pec, al richiedente la comunicazione di Avvio del procedimento, con l'indicazione dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica, del responsabile e degli orari di ricevimento del pubblico. Entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento l'ufficio effettuerà un esame formale della domanda, individuando eventuali errori o carenze nella compilazione e l'eventuale mancanza di documentazione, comunicando all'interessato eventuali irregolarità ed invitandolo a rettificare la domanda e/o ad integrare la documentazione, entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi e che in caso di mancata integrazione dei documenti entro i termini assegnati la domanda verrà considerata rinunciata e conseguentemente archiviata. In presenza della documentazione completa, l'ufficio dà corso ai controlli, da effettuarsi sulle domande pervenute. I controlli saranno comunque eseguiti in tutti i casi in cui le istanze pervenute presentino incongruenze o in cui, in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, quanto dichiarato dal richiedente possa fare sorgere dei dubbi in ordine alla veridicità.

VERIFICA REQUISITI PERSONALI:

Per i **requisiti morali** (art. 20, commi 1 e 2, della L.R.6/2010 s.m.i.), gli strumenti di controllo sono:

- **Se trattasi di persona fisica:**

- CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 689 comma 2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

- **Se trattasi di società:**

- CERTIFICATO DEL REGISTRO IMPRESE, da richiedere alla CCIAA relativamente alle lettera f) comma 1 dell'art. 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
- per accertare l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato: CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 689 comma 2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Relativamente alla alle lettera f) comma 1 dell'art. 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i., per le persone fisiche nonché per le società nel caso non sia prodotto il certificato del registro delle imprese, per verificare che non sussistano provvedimenti antimafia in corso, vanno utilizzate le normali procedure previste per gli accertamenti antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia). Nel caso in cui la Prefettura rifiutasse il rilascio della comunicazione antimafia sulla base del fatto che non si tratta di autorizzazione ma di semplice comunicazione, si può richiedere un CERTIFICATO con i CARICHI PENDENTI.

I **requisiti professionali** (art. 20, comma 6 della L.R. 6/2010 e s.m.i.) vanno verificati solo nel caso di vendita di generi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, e devono essere posseduti:

- **Nel caso di ditta individuale:**

- dal titolare o da altra persona specificamente preposta, indicata nella domanda con le modalità previste dalla normativa vigente (Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

- **Nel caso di società:**

- da un legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta, indicata nella domanda con le modalità previste dalla normativa vigente (Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

La verifica dei **requisiti professionali** (art. 20, comma 6, della L.R.6/2010 s.m.i.), può essere effettuata:

- Nel caso di corsi professionali: tramite attestazione o certificazione rilasciata dall'Istituto presso cui è stato frequentato il corso;
- Nel caso di esercizio di attività in proprio, socio lavoratore, come dipendente qualificato o coadiutore familiare, tramite certificazione rilasciata dall'INPS, o altra documentazione idonea alla verifica delle mansioni svolte e del periodo lavorativo effettuato;
- Nel caso di titolo di studio, mediante la produzione di copia del diploma o simili, eventualmente corredato dall'elenco delle materie oggetto del piano di studi.

I requisiti morali e professionali prescritti dalla legge debbono essere posseduti effettivamente (e non solo potenzialmente) al momento della sottoscrizione della domanda e comunicazione.

Art.18 - Conclusione del Procedimento

L'istruttoria deve comunque essere conclusa entro e non oltre 60 gg. (sessanta) dalla presentazione della completa documentazione con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione. Qualora dagli esiti dei controlli risultino ulteriori dubbi, all'interessato possono essere richieste ulteriori documenti e informazioni, senza comunque interrompere i termini del silenzio-assenso. Anche questa ulteriore richiesta dovrà indicare una scadenza dei tempi per la fornitura degli elementi richiesti, fissata in modo tale da non consentire la formazione del silenzio-assenso. E' fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione, o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell'Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti allegati a precedenti istanze già agli atti. In questo ultimo caso si richiederà all'interessato di autocertificare la validità di quanto risulta dai certificati o documenti. In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, viene comunicato tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art.19 - Rilascio dell'Autorizzazione

L'autorizzazione, in bollo secondo le leggi vigenti, va trasmessa al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata o, in mancanza, con raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno o messo notificatore.

Art.20 - Rinnovo dei Titoli Autorizzatori

Stante la durata illimitata degli stessi (salvo quanto disposto dall'art. 31 relativamente alla concessione di posteggio), i titoli autorizzatori per le attività commerciali non sono soggetti né a vidimazione periodica né a comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività. I titoli autorizzatori vanno aggiornati in occasione delle modifiche dell'attività che richiedono autorizzazione preventiva o comunicazione al Comune. Qualora la modifica sia soggetta ad autorizzazione, è obbligatorio il rilascio del titolo autorizzatorio aggiornato. Nel caso in cui siano accertati inadempimenti ai disposti dell'art. 21 comma 4 della L.R. 02-02-2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ovvero sia accertato il venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi indicati si applica, a norma dell'art. 27, comma 4 d) della L.R. 02-02-2010 n. 6 e s.m.i., la revoca dell'autorizzazione. Per le variazioni soggette a SCIA si provvede a rimettere l'Autorizzazione con i dati completi aggiornati. In ogni caso, occorrerà provvedere in modo che sia agevolmente possibile per chi deve provvedere ai controlli, anche presso l'esercizio, ricostruire in maniera univoca ed inequivocabile la situazione aggiornata.

Art.21 - Subingressi

I subingressi, per atto tra vivi o mortis causa, nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, vanno comunicati al Comune a cura del subentrante utilizzando la SCIA Modello B approvata dalla Giunta Regionale. Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione -un anno dalla morte del dante causa (art. 25 comma 6 L.R. 6/2010 e s.m.i.)- salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità (art. 25 comma 56 L.R. 6/2010 e s.m.i.). Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge compresi quelli di cui all'art. 21, comma 10, della L.R. 6/2010 e s.m.i.. Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta anche al subingresso nella concessione stessa, fino alla sua naturale scadenza ed è vincolato al mantenimento della medesima tipologia merceologica o in subordine ad articolo mancante. Il subingresso comporta anche il trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di spunta. Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione o, in caso di attività intestataria di più concessioni di posteggio, dal posteggio a cui fanno riferimento.

Art.22 - Comunicazioni ad Enti Diversi

Dei rilasci, revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative e delle concessioni di posteggio viene data comunicazione ai seguenti enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:

- Questore (qualora dovuto);
- Camera di Commercio (CCIAA) qualora dovuto;
- ASL Provincia di Milano N. 1;
- Comando della Polizia locale;
- Ufficio Tributi comunale.

Art.23 - Inizio dell'Attività

L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve essere comunicata in modalità telematica al SUAP utilizzando l'apposita modulistica SCIA entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione (art. 21, comma 4 L.R. 6/2010 e s.m.i.), salvo nei casi di subingresso, per i quali il termine di attivazione decorre dal momento di acquisizione del titolo. L'inizio di attività in forma itinerante è dimostrato dall'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza è dimostrato tramite i rapporti di mercato della Polizia Locale.

Art.24 - Cessazione dell'Attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata in modalità telematica al SUAP utilizzando la SCIA Modello B approvata dalla Giunta Regionale. Va restituita direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, negli orari di apertura al pubblico, l'autorizzazione in originale. L'avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.

TITOLO 3

ATTIVITA' ITINERANTE

Art.25 - Necessità di Autorizzazione

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta esclusivamente da persone fisiche o società che siano titolari:

- di autorizzazioni ai sensi dell'Art. 28, comma 1b del D.Lgs. 114/98 o della legge della Regione di residenza, rilasciata dal Comune di residenza, se persona fisica, o di sede legale in caso di società, qualunque sia il comune italiano di rilascio.
- di autorizzazione ai sensi dell'Art. 21 comma 6 della L.R. 6/10 s.m.i., rilasciata da un comune della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.

Art.26 - Diniego dell'Autorizzazione

L'eventuale provvedimento di diniego deve specificare quali sono i requisiti carenti o i documenti non prodotti entro i termini assegnati ed è preceduto dalla comunicazione di preavviso di diniego. Il diniego va comunicato all'interessato telematicamente mediante raccomandata o messo notificatore, indicando i soggetti a cui si può presentare ricorso ed i relativi termini.

Art.27 - Silenzio Assenso

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (dedotto il periodo di interruzione dei termini) senza che la stessa sia stata oggetto di formale provvedimento di diniego, la stessa si intende accolta, per cui va comunque emessa l'autorizzazione. Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere presentato all'Amministrazione, laddove richieste, la SCIA necessaria ai fini sanitari. Qualora, una volta maturato il silenzio assenso, si accerti la mancanza dei requisiti di legge il Comune potrà comunque emettere i provvedimenti di revoca del titolo autorizzativo.

Art.28 - Modalità di Svolgimento dell'Attività Itinerante

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta dai soggetti titolari dell'Autorizzazione di cui all'Art. 24 della L.R. 6/10 e al tipo "B" dell' Art. 28 del D.Lgs. 114/98 o della corrispondente legge della Regione di residenza, o dai produttori agricoli che vendono i propri prodotti in base al D.Lgs. n° 228 del 18-05-2001:

- su qualsiasi area pubblica;
- al domicilio del Consumatore;
- nei locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante solo nei giorni e nelle ore in cui non è titolare di posteggi.

Art.29 - Sosta degli Operatori Itineranti

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del piano urbano del Traffico o della viabilità, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza. La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non ostruire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta. La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita. Per sosta limitata si intende non superiore a 60 (sessanta) minuti. E' fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro. E' fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori e portati via, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da società partecipata/incaricata dal comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio

comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per i provvedimenti di competenza.

Art.30 - Aree escluse dall'esercizio del Commercio Itinerante

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 metri di distanza.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.

L'esercizio dell'attività itinerante, come previsto dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Locale, è permanentemente interdetto nelle seguenti aree comunali:

- pertinenze scoperte esterne alla "Villa Corvini" e annesso Parco pubblico;
- ambiti territoriali tutelati/vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente autorizzare, per esigenze del tutto occasionali legate a manifestazioni, l'esercizio dell'attività in forma itinerante anche nelle vie, piazze ed aree interdette; inoltre, sempre con propria ordinanza motivata potrà inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:

nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;

- nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
- in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
- per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

Art.31 - Orari di Attività

L'orario di svolgimento delle attività commerciali deve rispettare gli indirizzi generali contenuti nella Legge 22-12-2011 n. 214 e nel presente regolamento nonché le prescrizioni contenute in apposite ordinanze attuative delle norme sopra citate e dei seguenti indirizzi generali:

- a) la fascia oraria per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sarà contenuta tra le ore 7.00 e le ore 22.00; è ammessa deroga alla fascia oraria suddetta solo in speciali occasioni legate a manifestazioni particolari quali la "Notte bianca" e simili;
- b) l'esercizio dell'attività può essere consentita in tutto il territorio comunale anche nei giorni di domenica e festivi. Per quanto non precisato nel presente articolo si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni comunali e Regionali in materia di commercio in sede fissa;
- c) per lo svolgimento dell'attività oltre alla fascia oraria di cui al punto a) l'operatore dovrà redigere apposita richiesta corredata da autocertificazione di rispetto dei requisiti acustici relazionando in merito alle modalità di svolgimento dell'attività in tali orari.

TITOLO 4

ATTIVITA' SVOLTA SU POSTEGGI

Art.32 - Durata delle Concessioni

La durata delle concessioni di posteggio è decennale. In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

Art.33 - Procedura delle concessioni

L'atto di concessione contenuto nell'autorizzazione, deve essere sottoscritto anche dal concessionario, qualora non sia redatto in modalità telematica e precisare la tipologia merceologica per l'uso del posteggio, secondo quanto indicato dalla Pianta Organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale, compresa l'accettazione dell'obbligo di corresponsione della COSAP e della TARES nonché del presente regolamento, del regolamento di Igiene Urbana e delle eventuali istruzioni ed indicazioni sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata. Al rilascio dell'Autorizzazione per l'attività sui posteggi il SUAP ne dà immediatamente notizia all'Ufficio di Polizia Locale per gli adempimenti ed i controlli di competenza, nonché agli uffici ed Enti competenti in materia.

Art.34 - Rinnovo delle Concessioni

Le concessioni di posteggi nei mercati hanno validità decennale e vengono rinnovate automaticamente alla scadenza, salvo rinuncia da parte del titolare o decisione motivata dell'Amministrazione. Nel caso che, in vista della naturale scadenza, l'Amministrazione non intenda rinnovare la concessione di uno o più posteggi dovrà darne comunicazione scritta agli interessati, con almeno sei mesi di preavviso. La suddetta comunicazione, da redigere ai sensi dell'Art. 7 della L. 241/90, deve contenere l'indicazione dei motivi per cui non si procede al rinnovo della concessione e va trasmessa telematicamente o a mezzo lettera raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno o con notifica diretta a mani dell'interessato. In attesa dell'emanazione delle norme di recepimento dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni sulla durata delle concessioni, quelle in scadenza verranno comunque automaticamente rinnovate per 10 anni.

Art.35 - Revoca della Concessione per Motivi di Pubblico Interesse

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune. Qualora non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e la revoca, salvo casi di forza maggiore

dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area, sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio. Sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione della amministrazione. Ai fini della assegnazione dei posteggi a seguito di revoca o sospensione, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori, approverà i criteri generali per la formazione di una graduatoria dei posteggi da assegnare. Nell'ambito della formazione di detti criteri ed in sede di assegnazione dei posteggi occorrerà individuare le aree più funzionali alla vendita di particolari prodotti merceologici dal punto di vista igienico-sanitario da riservare ai suddetti venditori.

Art.36 - Decadenza delle Concessioni di Posteggio

La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore, nell'anno solare, a quattro mesi. Nel periodo di assenza non vengono contate le giornate di assenza giustificate ai sensi dell'Art. 40. Costituisce assenza ingiustificata il mancato utilizzo del posteggio per effetto del provvedimento di sospensione di cui al successivo Art. 37, emesso a seguito di mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributi o canoni, ovvero tariffe, dovuti per il posteggio assegnato, per cui decorso il periodo di cui al precedente primo comma, senza che sia adottato provvedimento di revoca della sospensione, la concessione del posteggio decade. La decadenza è, in ogni caso, pronunciata dal Responsabile del SUAP, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi dell'Art. 40.

Art.37 - Pagamento della COSAP e della TARES

Gli importi sono riscossi dal Comune così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti. In ogni caso, l'operatore è tenuto al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali vigenti in materia, ai quali si rinvia. In ogni caso gli importi dovuti, esclusivamente per il pagamento della COSAP, per i mercati e le Fiere ubicati nelle frazioni dovranno corrispondere al 50% (cinquanta) delle tariffe applicate per il mercato del capoluogo.

Inoltre i versamenti degli importi dovuti, esclusivamente per il pagamento della COSAP, potranno essere rateizzati in due rate con le seguenti scadenze:

- 31 MARZO;
- 30 SETTEMBRE.

Gli operatori che intendono rateizzare l'importo dovuto dovranno inoltrare apposita comunicazione al SUAP entro e non oltre il 31 GENNAIO di ogni anno.

Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio provvedono al pagamento delle tasse di volta in volta direttamente al personale della Polizia Locale.

L'arrotondamento sarà stato effettuato, come previsto dalle norme vigenti, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di

euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, dovuti per il posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero delle somme dovute. Quindi viene disposto il provvedimento di sospensione motivato da notificare all'operatore inadempiente, riportando le somme dovute maggiorate degli interessi legali e delle eventuali sanzioni, fissando un termine massimo di 30 gg. (trenta) per adempiere al pagamento. Trascorso inutilmente tale termine si procede con il provvedimento di decadenza del posteggio di cui all'art. 36. Nessun rimborso di pagamenti relativi a tributi, canoni o tariffe, è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.

Art.38 - Esposizione dei documenti autorizzativi

I titolari di posteggio devono esporre in modo visibile e in originale il titolo autorizzativo mentre la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale devono essere conservate sul luogo di vendita. Tali documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Qualora non sia presente il titolare o il delegato, le persone che esercitano direttamente l'attività di vendita debbono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo previsto dalla normativa sul lavoro, che non configuri comunque una autonoma gestione dell'azienda, neppure in forma temporanea. In caso contrario si dovrà presupporre una situazione di esercizio abusivo di attività in assenza di autorizzazione, elevando il relativo verbale ed inibendo le successive presentazioni dell'operatore sul mercato fintantoché questi non sia in grado di dimostrare la regolarità del titolo in base a cui opera. Il titolare dell'autorizzazione potrà comunque essere riammesso al mercato presentandosi personalmente o dimostrando la regolarità del sostituto.

Art.39 - Disposizioni particolari-Obblighi degli operatori

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'autorizzazione. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal comune.

Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:

- devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato;
- devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi

tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;

- devono inoltre curare esteticamente l'esposizione della merce, che dovrà restare comunque entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
- devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
- non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
- non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
- possono, con le tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 40%, la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;
- è vietato l'uso di apparecchi sonori. La sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta della merce ai consumatori;
- esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
- è proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani;
- è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
- è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
- l'uso di generatori elettrici è consentito unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico nel rispetto della zonizzazione acustica riferita all'ubicazione del mercato.

Gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per il servizio di igiene urbana ed ambientale ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal comune o da società partecipata dal comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Le violazioni alle disposizioni dianzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art.40 - Assenze

Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:

- malattia o infortunio;
- gravidanza;
- mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto redatto dagli operatori di Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità.

Nei primi due casi l'assenza va adeguatamente giustificata con certificato medico entro la terza giornata di assenza, per assenze inferiori alle tre giornate tale giustificazione va presentata entro la seconda giornata di rientro. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

Art.41 - Rapporti di Mercato

Gli agenti della Polizia Locale addetti al mercato compilano, per ogni giorno di mercato, un rapporto, da trasmettere in copia al SUAP, da cui risultano:

- gli operatori assenti;
- gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
- le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
- gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera indicando se hanno potuto operare o meno;
- le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
- eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc);
- qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e di regolamento di cui agli articoli 60, 61 e 62.

La Polizia Locale medesima provvederà a tenere aggiornate e a disposizione del SUAP le liste degli operatori assegnatari di posteggio temporaneo giornaliero da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque all'atto di ogni formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

Art.42 - Caratteristiche e Collocazione dei Banchi

Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nell'Allegato 1 relativo alla pianta organica di ogni mercato. Lo spazio tra un posteggio e l'altro è non inferiore a **50 cm.** di larghezza. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto. Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso con il proprio mezzo o attrezzatura

appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.). L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri.

Art.43 - Individuazione dei Posteggi Liberi

Sono dichiarati liberi i posteggi:

- di prima istituzione;
- ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia;
- non ancora assegnati.

Art.44 - Individuazione Disponibilità di Posteggi

Il SUAP individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni. Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità e con gli stessi criteri di priorità indicati all'Art. 57 per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di migioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi. Al termine di tali operazioni vengono individuati quali posteggi rimangono liberi per l'assegnazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Comunale Competente è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione. A tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione viene effettuata entro trenta giorni dalla data in cui il posteggio si è reso assegnabile. Il bando deve indicare le tipologie merceologiche vincolative dei banchi liberi. A semplice titolo di pubblicità/notizia copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

Art.45 - Presentazione delle Domande

Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di disponibilità di posteggi, gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/10;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici.

Art.46 - Formazione e Pubblicazione della Graduatoria

Entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, l'Ufficio Competente provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze maturate negli ultimi due anni dalla data di pubblicazione del bando nell'ambito del singolo mercato;
- disponibilità di un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'Art.

20, comma 9 della L.R. 6/10 e s.m.i.;

- anzianità di registro delle imprese;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di trasmissione, spedizione o di consegna della domanda. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla pubblicazione. Su detta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

Art. - 47 Rilascio dell'Autorizzazione

L'autorizzazione, comprensiva della Concessione, è rilasciata, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 gg. (trenta) dalla pubblicazione iniziale della graduatoria. Nel caso che i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di scegliere il posteggio del medesimo settore merceologico e medesima tipologia merceologica in ordine di graduatoria.

Art.48 - Ubicazione e Caratteristiche dei Mercati

I mercati si svolgono nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicato nelle planimetrie allegate TAV.1, 2 e 3:

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ' (CAPOLUOGO – VIA SAN MICHELE)

Il mercato è localizzato sulle seguenti vie e piazze, secondo le delimitazioni indicate in planimetria:

Via San Michele, Via Piermarini, Via T. De Revel, Via Leopardi.

con la seguente composizione:

Settore Alimentare: 33

- N. 12 PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI, FRESCHI E GASTRONOMIA (ES. SALUMIERI);
- N. 10 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (FRUTTIVENDOLI);
- N. 4 CARNI CRUDE COTTE (ES. POLLIVENDOLI);
- N. 3 PRODOTTI ITTICI CRUDI E COTTI (ES. PESCI VENDOLI);
- N. 2 DOLCIUMI;
- N. 1 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (ES. CAMION-BAR);
- N. 1 POSTO LIBERO.

Settore Non alimentare: 86

- N. 66 ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIA, CALZATURE;
- N. 13 PRODOTTI DI PROFUMERIA, PER LA COSMESI, PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA;
- N. 3 FIORI PIANTE, SEMENTI, ARTICOLI DA GIARDINAGGIO;
- N. 1 ARTICOLI PER ANIMALI;
- N. 3 POSTI LIBERI.

Agricoltore: 2

- N. 2 POSTI LIBERI.

Battitore: 1

- N. 1 POSTO LIBERO.

L'area è individuata nell'elaborato grafico che si riporta in allegato.(Tavola n.1). La superficie globale dell'area è di circa 7.700 mq. All'interno dell'area suddetta ai posteggi è riservata una superficie globale, al netto dei passaggi e della viabilità, di 3.572 mq, inclusi gli spazi per il parcheggio degli autoveicoli. L'area è organizzata in 122 posteggi le cui dimensioni sono indicate nella pianta organica in allegato.

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' (RAVELLO - VIA WATT)

Settore Alimentare: 8

- N. 2 PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI, FRESCHI E GASTRONOMIA;
- N. 1 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI;
- N. 1 CARNI CRUDE COTTE;
- N. 1 PRODOTTI ITTICI CRUDI E COTTI;
- N. 1 DOLCIUMI;
- N. 2 POSTI LIBERI.

Settore Non alimentare: 11

- N. 4 ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIA, CALZATURE;
- N. 2 PRODOTTI DI PROFUMERIA, PER LA COSMESI, PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA;
- N. 1 FIORI PIANTE, SEMENTI, ARTICOLI DA GIARDINAGGIO;
- N. 4 POSTI LIBERI.

Agricoltore: 1

- N. 1 POSTO LIBERO

L'area è individuata nell'elaborato grafico che si riporta in allegato.(Tavola n.2). La superficie globale dell'area è di circa 2.130 mq. All'interno dell'area suddetta ai posteggi è riservata una superficie globale, al netto dei passaggi e della viabilità, di 770 mq, inclusi gli spazi per il parcheggio degli autoveicoli. L'area è organizzata in 20 posteggi le cui dimensioni sono indicate nella pianta organica in allegato.

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' (VILLASTANZA – P.ZZA MAGENTA)

Settore Alimentare: 7

- N. 2 PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI, FRESCHI E GASTRONOMIA;
- N. 2 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI;
- N. 1 CARNI CRUDE COTTE;
- N. 1 DOLCIUMI;
- N. 1 POSTO LIBERO (PRODOTTI ITTICI CRUDI E COTTI)

Settore Non alimentare: 5

- N. 3 ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIA, CALZATURE;
- N. 1 PRODOTTI DI PROFUMERIA, PER LA COSMESI, PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA;
- N. 1 POSTO LIBERO.

Agricoltore: 1

- N. 1 POSTO LIBERO

L'area è individuata nell'elaborato grafico che si riporta in allegato.(Tavola n.3). La superficie globale dell'area è di circa 1.300 mq. All'interno dell'area suddetta ai posteggi è riservata una superficie globale, al netto dei passaggi e della viabilità, di 490 mq, inclusi gli spazi per il parcheggio degli autoveicoli. L'area è organizzata in 13 posteggi le cui dimensioni sono indicate nella pianta organica in allegato.

Art.49 - Orari di Svolgimento dei mercati

I mercati si svolgono con i seguenti orari:

occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle	6.00
termine occupazione e montaggio posteggio: non oltre le	8.00
inizio delle operazioni di vendita: alle	7.30
effettuazione della spunta (mercato del capoluogo e Piazza Magenta): alle	8.00
effettuazione della spunta (mercato di Via Watt): alle	8.30
fine delle operazioni di vendita: alle	13.30
Inizio dell'uscita dal mercato: dalle	13.30
Liberazione posteggio: non oltre le	14.00
Inizio pulizia area: alle	14.00

Al termine dell'occupazione e montaggio del posteggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e di soccorso. È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di P.L. di servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche. E' altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazione di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre le ore 14.00. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre le ore 13.30 comporterà oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli oneri sostenuti dalla amministrazione comunale.

Al fine di garantire la sicurezza degli operatori durante le operazioni di smontaggio è fatto divieto di accesso all'area mercatale ai mezzi di pulizia

prima delle ore 14.00.

Art.50 - Svolgimento del Mercato in Giorni Festivi

Qualora un mercato ricada in una giornata festiva, esso potrà essere regolarmente svolto. Le assenze nei giorni di mercati festivi dovranno comunque essere giustificate.

Art.51 - Pianta Organica del Mercato

La pianta organica del mercato è riportata a pag. 36. La modifica della pianta organica può essere effettuata solo tramite modifica del presente regolamento.

Art.52 - Utilizzazione del Posteggio

La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. E' assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).

Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).

Qualora la pianta organica preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto posteggio potrà essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione merceologica dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce puramente il diritto al subentro con le stesse limitazioni.

Tali limitazioni non hanno effetto invece sulle facoltà di vendita in forma itinerante effettuata dal titolare fuori dai giorni e dalle ore di mercato.

Art.53 - Scambio di Posteggi tra Operatori

I titolari di posteggio nei mercati non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del Comune. A tale scopo è necessario presentare un'unica richiesta sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta. Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi. L'Ufficio SUAP, dopo l'esame dell'istanza e sentito l'Ufficio di Polizia Locale, può accoglierla qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare;
- gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti della COSAP, della TARES e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni ecc);
- lo scambio non implichi modifiche alla suddivisione del mercato in settori

previsti dalla specifica pianta organica e non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.

All'istanza deve comunque essere data una risposta motivata entro e non oltre 30 giorni. La mancata risposta entro i termini non implica comunque l'accoglimento dell'istanza.

Art.54 - Svolgimento di Mercati Straordinari

L'istituzione di mercati straordinari, ai sensi del paragrafo IV.1, comma 8 degli Indirizzi regionali può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto degli orari di cui all'Art.49. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario. L'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla Giunta Comunale, su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore alle Attività Produttive, ovvero su richiesta degli operatori di mercato, sentite le organizzazioni. L'effettuazione dei mercati straordinari è subordinata alla preventiva adesione di almeno il 60% dei titolari di posteggio.

Art.55 - Iscrizione alla Lista di Spunta

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, purché valide per l'ambito del territorio comunale, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità. La domanda di partecipazione alla spunta deve essere indirizzata al SUAP. La domanda redatta secondo il fac-simile allegato deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente;
- l'indirizzo o la sede sociale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il settore merceologico e la tipologia merceologica;
- gli estremi o copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta;
- copia della carta di esercizio aggiornata e attestazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
- l'individuazione del mercato per il quale si intende partecipare.

La domanda deve pervenire al Comune dal 1° Dicembre di ogni anno e deve riferirsi all'anno solare successivo. L'operatore interessato al rinnovo (già iscritto all'elenco di spunta), deve riconfermare la partecipazione entro il 31 GENNAIO dell'anno solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista. Qualora la riconferma non sia richiesta entro i termini per motivate e dimostrate cause di forza maggiore (malattia, infortunio, ecc.), si potrà accettare la domanda entro il termine massimo di 3 mesi senza determinare la perdita dell'anzianità conseguita.

Art.56 - Assegnazione Giornaliera dei Posteggi Temporaneamente Liberi.

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte della Polizia Locale, ai richiedenti che abbiano presentato domanda di inserimento nella lista di spunta, secondo le priorità risultanti dal punteggio delle presenze, che sarà rilevato secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento (vedi art. 41). A parità di presenze sul mercato, si terrà conto della maggiore anzianità di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese della CCIAA. I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse tipologie merceologiche indicate nella pianta organica o in subordine ad articolo mancante. In mancanza di operatori dello stesso settore (o merceologia specifica nel caso di banchi riservati a particolari merceologie), il banco potrà essere usato per generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare. I posteggi concessi ai produttori agricoli o battitori, nei giorni in cui risultassero liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte della Polizia Locale, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, ad operatori presenti in lista di spunta.

Art.57 - Trasferimento del Mercato

L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di revisione della delibera di Consiglio Comunale e del presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione. Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o per causa di forza maggiore, potrà essere deliberata dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori. L'organo comunale competente in attuazione degli indirizzi della giunta adotta gli atti gestionali di competenza incluso l'adozione di ordinanze per l'attuazione degli indirizzi espressi dalla giunta. In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita il più possibile ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione. In tutti i casi di ricollocazione del mercato dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art.58 - Svolgimento dell'Attività con il Sistema del Battitore

I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato, attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, con i Comuni interessati. L'assegnazione è operata dal responsabile del SUAP. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune

non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore". In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area potrà essere recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato negli articoli 43 e 44 del presente regolamento. In mancanza del battitore il posteggio può essere assegnato ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari in forma itinerante tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art.59 – Fiere e manifestazioni temporanee

Per l'istituzione di nuove fiere e altre manifestazioni similari sarà seguita la procedura indicata nelle Leggi nazionali e regionali (la pubblicazione del bando di gara, i termini per la presentazione delle domande, la conseguente indicazione dei soggetti che saranno ammessi, la procedura per formare e pubblicare la graduatoria, la pubblicazione della graduatoria e le eventuali istanze di rettifica nonché i soggetti a cui compete ricevere le domande e formulare la graduatoria e le eventuali successive rettifiche) e le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicheranno anche alle aree oggetto delle nuove manifestazioni fieristiche in quanto compatibili.

In occasione di manifestazioni, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio su aree pubbliche. In tali situazioni potrà essere concessa agli hobbisti l'autorizzazione all'occupazione di spazi, separati dai commercianti su area pubblica, ma sarà loro data la possibilità di effettuare scambi senza compensi in denaro.

Le aree destinate allo svolgimento delle fiere locali:

- Fiera di San Michele (Tavola n. 4);
- Fiera d'Autunno (Tavola n. 5);

sono riservate ai titolari di autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori agricoli professionali.

Hanno titolo di priorità nell'assegnazione di posteggi gli esercenti che nell'anno precedente hanno occupato un posteggio.

Le domande di partecipazione, prodotte in carta legale ed indirizzate al SUAP, debbono pervenire almeno 30 gg. (trenta) prima dello svolgimento della fiera e debbono contenere una copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o, per gli imprenditori agricoli, dell'autorizzazione. Debbono, infine, contenere l'indicazione dei metri quadrati che intendono occupare.

Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione del posteggio è attestato dall'elenco delle presenze della precedente fiera. La graduatoria è inoltre formata dando la precedenza alle domande pervenute considerando la data di protocollazione.

Il numero dei posteggi da attribuire, alla somministrazione ed agli imprenditori agricoli, sono riportati nella planimetria allegata al presente regolamento. Il corrispettivo della tassa di occupazione suolo pubblico e rifiuti solidi urbani sono presenti nel regolamento di occupazione suolo pubblico e la riscossione degli importi dovrà avvenire prima dell'occupazione del posteggio assegnato.

L'orario di vendita è stabilito come segue: dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

L'operatore assegnatario che, il giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le ore 08.00, è considerato assente.

Terminata l'assegnazione dei posteggi previsti in graduatoria si procede all'assegnazione degli eventuali posteggi liberi al primo operatore presente ed inserito tra gli esclusi nella graduatoria di cui sopra.

Al termine delle assegnazioni di cui sopra eventuali e ulteriori posteggi liberi verranno assegnati agli operatori presenti in ordine di arrivo previa compilazione di idonea istanza debitamente numerata, e in possesso dei requisiti di legge.

Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, i giorni della fiera saranno considerati al fini del conteggio delle presenze.

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio Comunale almeno 10 gg. (dieci) prima dello svolgimento della fiera.

TITOLO 5

SANZIONI

Art.60 - Sanzioni Pecuniarie per Violazioni della Legge

Ai sensi dell'Art.27, comma 5, della L.R. 6/10 s.m.i, le seguenti violazioni:

- esercizio dell'attività senza autorizzazione e/o Segnalazione di Inizio Attività/Subingresso (SCIA Mod. A o B);
- esercizio dell'attività al di fuori dell'area territoriale di validità dell'autorizzazione

sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.500= a €. 10.000=. Per i titolari dei posteggi fissi, lo svolgimento dell'attività fuori dal posteggio assegnato equivale ad esercizio di attività fuori dall'area territoriale di validità.

Art.61 - Sanzioni Pecuniarie per Violazioni del Regolamento

Ai sensi dell'Art.27, comma 4 ter, della L.R. 6/10 s.m.i, le violazioni delle norme sul commercio su aree pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo precedente, e segnatamente ma non esclusivamente:

- occupazione di uno spazio di mercato eccedente di non oltre 1/3 la superficie del posteggio assegnato;
- svolgimento dell'attività nelle aree interdette ai sensi dell'Art. 30;
- soste dell'operatore itinerante in violazione ai limiti spazio-temporali;
- comportamento scorretto sulle aree mercatali, che non sostanzi i casi di particolare gravità di cui al successivo Art.62;
- il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di orari di cui all'Art. 31 e all'Art. 49.

Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00= a € 3.000,00= secondo la graduazione connessa alla gravità della violazione deliberata dalla giunta comunale.

Art.62 - Sanzioni Accessorie

In caso di particolare gravità o di **recidiva è disposta** la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un

anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Si considerano di particolare gravità, ai sensi dell'Art. 27, comma 2, della L.R. 6/10 e s.m.i.:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano comprese le attrezzature tecnologiche (contatori).

E' comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni e leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

Art.63 - Risarcimento Danni

Il titolare di autorizzazione che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni principali ed accessorie di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli organi competenti.

Art.64 - Revoca delle Autorizzazioni

L'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'Art. 27, comma 4, della L.R. 6/10 e s.m.i.:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo superiori a 4 mesi, salvo essere giustificati ai sensi dell'Art. 40.
- nel caso in cui il titolare perda i requisiti soggettivi di cui all'Art 20 della L.R. 6/10 s.m.i o vengano meno anche uno solo degli obblighi di cui all'Art.21, comma 4, della Legge Regionale;
- nel caso in cui il titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per oltre un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi in caso di comprovata necessità;
- nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione.

Art.65 - Accertamento delle Infrazioni

L'accertamento delle violazioni è effettuato dagli agenti della Polizia Locale, mediante redazione di apposito verbale. Comunque, dal verbale debbono risultare:

- Le generalità e la qualifica degli accertatori;
- La sottoscrizione degli accertatori;
- Le generalità e la qualifica del trasgressore;
- Le generalità e la qualifica degli eventuali obbligati in solido;
- La data e l'ora in cui viene accertata la violazione;
- Il luogo in cui viene accertata la violazione;
- I titoli autorizzativi di cui è provvisto il trasgressore;
- Le circostanze in cui è stata effettuato l'accertamento della violazione;
- La natura della violazione;
- Estremi della norma o delle norme violate;
- Descrizione sintetica del comportamento o delle omissioni che sostanziano la violazione.

Se la violazione è stata direttamente contestata al trasgressore:

- Le dichiarazioni del trasgressore;
- L'indicazione del responsabile del procedimento;
- L'entità minima e massima dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista;
- Le eventuali modalità di oblazione;
- Le modalità di pagamento;
- L'autorità a cui possono essere presentati gli scritti difensivi e le relative scadenze.

In caso di contestazione diretta, il verbalizzante invita il trasgressore e/o il responsabile in solido a sottoscrivere il verbale e, in caso di rifiuto, ne dà atto nel verbale stesso. Qualora non sia possibile la contestazione diretta, nel verbale se ne indicano i motivi.

Se possibile, la violazione va contestata immediatamente al trasgressore e agli obbligati in solido. Nell'impossibilità, la violazione va notificata entro il termine perentorio di 90 gg.. Qualora la violazione non sia accertata direttamente, ma tramite rapporto inviato dall'Autorità Giudiziaria, i termini di notifica decorrono dalla data di ricezione degli atti. Il pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo, o , se più favorevole, il doppio del minimo, più le spese di procedimento) è ammesso entro 60 gg. dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notifica. Se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che hanno accertato la violazione provvedono alla redazione di un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, e lo inoltrano al Sindaco per i provvedimenti conseguenti.

Art.66 - Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato ogni altro atto che risulti in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art.67 - Entrata in vigore del Presente Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Delibera approvata da parte del Consiglio Comunale.

Pianta Organica dei Mercati:

- Mercato del Giovedì (CAPOLUOGO – VIA SAN MICHELE):

POST.	MER.	MQ.	STATO POSTEGGIO	TIPOLOGIA MERCE
1	/C	32	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
2	/C	32	LIBERO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
3	/C	24	LIBERO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
4	/C	32	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
5	/C	32	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	CASALINGHI
6	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO BAMBINO
7	/C	32	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
8 (ex 10)	/C	48	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
9 (ex 12)	/C	32	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
10 (ex 13)	/C	24	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	PASTA FRESCA
11 (ex 14)	/C	26	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	CONSERVE SOTTOLIO
12 (ex 15)	/C	28	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	PANE, PIZZE E FOCACCE
13 (ex 41)	/C	26	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	DOLCIUMI
14 (ex 17)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
15 (ex 18)	/C	30	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
16 (ex 19)	/C	30	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	CAPELLERIA
17 (ex 20)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	MERCERIA
18 (ex 21)	/C	26	LIBERO (NON ALIMENTARE)	INTIMO + ABBIGLIAMENTO
19 (ex 22)	/C	26	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
20 (ex 25)	/C	34	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	MAGLIERIA E BIANCHERIA INTIMA
21 (ex 26)	/C	26	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	TESSUTI, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
22 (ex 27)	/C	26	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	TESSUTI. ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
23 (ex 28)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	BIANCHERIA, ARTICOLI TESSILI
24 (ex 29)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	DETERSIVI ARTICOLI PER LA CASA
25 (ex 30)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	TESSUTI, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
26 (ex 31)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
27 (ex 32)	/C	24	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
28 (ex 33)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
29 (ex 34)	/C	26	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
30 (ex 35)	/C	26	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ELEMENTI D'ARREDO
31 (ex 36)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
32 (ex 39)	/C	28	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	CONSERVE SOTTOLIO
33 (ex 40)	/C	24	LIBERO (ALIMENTARE)	PRODOTTI TIPICI LOMBARDI
34 (ex 11)	/C	32	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	DOLCIUMI
35 (ex 43)	/C	30	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
36 (ex 42)	/C	24	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
37 (ex 45)	/C	24	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
38 (ex 46)	/C	26	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
39 (ex 47)	/C	48	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	CAMION BAR
40 (ex 50)	/C	30	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	DOLCIUMI
41 (ex 52)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
42 (ex. 53)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	CALZATURE E ACCESSORI
43 (ex. 54)	/C	20	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
44 (ex. 55)	/C	32	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	STOFFE, TENDE
45 (ex 56)	/C	30	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	MAGLIERIA INTIMA E ABBIGLIAMENTO
46 (ex 57)	/C	26	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO/INTIMO
47 (ex 58)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	TESSUTI, ABBIGLIAMENTO
48 (ex 59)	/C	26	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	STOFFE/TENDE
49 (ex 60)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
50 (ex 61)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
51 (ex 63)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
52 (ex 62)	/C	26	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
53 (ex 49)	/C	26	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
54 (ex 8)	/C	28	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	POLLIVENDOLO
55 (ex 9)	/C	32	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	POLLIVENDOLO
56 (ex 24)	/C	28	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	PESCIVENDOLO
57 (ex 37)	/C	36	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	PESCIVENDOLO
58 (ex 38)	/C	26	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	POLLIVENDOLO
59 (ex. 51)	/C	32	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	PESCIVENDOLO
60 (ex 66)	/C	30	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	POLLIVENDOLO
61 (ex 67)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO

62 (ex 68)	/C	36	LIBERO (NON ALIMENTARE)	PROFUMI
63 (ex 69)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
64 (ex 70)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
65 (ex 72)	/C	26	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
66 (ex 73)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
67 (ex 74)	/C	26	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO/CALZE
68 (ex 75)	/C	28	BATTITORE	
69 (ex 77)	/C	28	LIBERO (NON ALIMENTARE)	GIOCATTOLI
70 (ex 78)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
71 (ex 79)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	STOFFE/TENDE
72 (ex 80)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
73 (ex 81)	/C	20	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
74 (ex 83)	/C	27	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
75 (ex 82)	/C	20,25	LIBERO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
76 (ex 87)	/C	27	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	STOFFE/TENDE
77 (ex 86)	/C	27	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	BIGIOTTERIA
78 (ex 89)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
79 (ex 88)	/C	33,75	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
80 (ex 94)	/C	24,75	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
81 (ex 93)	/C	27	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
82 (ex 92)	/C	27,27	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
83 (ex 84)	/C	29,25	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
84 (ex 85)	/C	31,50	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
85 (ex 90)	/C	29,25	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
86 (ex 91)	/C	29,25	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
87 (ex 96)	/C	27	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
88 (ex 95)	/C	24,75	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
89 (ex 99)	/C	31,5	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO, FILATI E MERCERIA
90 (ex 98)	/C	29,28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	CALZATURE E ACCESSORI
91 (ex 101)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
92 (ex 100)	/C	33,75	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
93 (ex 103)	/C	27	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	MERCERIA
94 (ex 104)	/C	27	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
95 (ex 105)	/C	27	LIBERO (NON ALIMENTARE)	CALZATURE E ACCESSORI
96 (ex 109)	/C	49,5	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	CALZATURE E ACCESSORI
97 (ex 107)	/C	47,25	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
98 (ex 111)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
99 (ex 112)	/C	31,50	LIBERO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
100 (ex 113)	/C	31,50	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO BAMBINO
101 (ex 97)	/C	28,80	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
102	/C	33,60	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
103 (ex 106)	/C	33,60	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
104 (ex 110)	/C	38,40	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
105 (ex 114)	/C	24	LIBERO (AGRICOLTORE)	PRODOTTI AGRICOLI
106 (ex 115)	/C	36	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
107 (ex 116)	/C	20	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO/CALZE
108 (ex 117)	/C	20	LIBERO (NON ALIMENTARE)	INTIMO/CALZE
109 (ex 118)	/C	24	LIBERO (NON ALIMENTARE)	OMBRELLI, PELLETERIA
110 (ex 119)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	STOFFE
111 (ex 120)	/C	32	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
112 (ex 121)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
113 (ex 122)	/C	20	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
114 (ex 123)	/C	28	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
115 (ex 124)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO BAMBINO
116 (ex 125)	/C	24	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
117 (ex 126)	/C	20	ASSEGNATO (AGRICOLTORE)	PRODOTTI AGRICOLI
118 (ex 127)	/C	32	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER ANIMALI
119 (ex 128)	/C	32	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO ADULTI
120 (ex 129)	/C	48	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	FIORISTA
121 (ex 130)	/C	48	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	FIORISTA
122 (ex 131)	/C	48	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	FIORISTA

- Mercato del Martedì (VIA WATT - RAVELLO):

POST.	MER.	MQ.	STATO POSTEGGIO	TIPOLOGIA MERCE
1	/R	40	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
2	/R	50	LIBERO (NON ALIMENTARE)	CASALINGHI
3	/R	40	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	PESCIVENDOLO
4	/R	35	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	POLLIVENDOLO
5	/R	40	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
6	/R	30	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
7	/R	40	LIBERO (NON ALIMENTARE)	GIOCATTOLI
8	/R	35	LIBERO (NON ALIMENTARE)	TAPPETI, ARTICOLI PER LA CASA
9	/R	45	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
10	/R	35	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	INTIMO/CALZE
11	/R	40	LIBERO (NON ALIMENTARE)	INTIMO
12	/R	45	LIBERO (NON ALIMENTARE)	FIORI E PIANTE
13	/R	45	LIBERO (NON ALIMENTARE)	CALZATURE
14	/R	40	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI
15	/R	35	LIBERO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
16	/R	30	LIBERO (NON ALIMENTARE)	CASALINGHI
17	/R	40	LIBERO (AGRICOLTORE)	PRODOTTI AGRICOLI
18	/R	35	LIBERO (ALIMENTARE)	PRODOTTI TIPICI LOMBARDI
19	/R	30	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
20	/R	40	LIBERO (ALIMENTARE)	DOLCIUMI

- Mercato del Martedì (P.ZA MAGENTA - VILLASTANZA):

POST.	MER.	MQ.	STATO POSTEGGIO	TIPOLOGIA MERCE
1	/V	40	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO INTIMO
2	/V	45	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	CALZATURE E ACCESSORI
3	/V	40	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ARTICOLI PER LA CASA
4	/V	35	LIBERO (AGRICOLTORE)	PRODOTTI AGRICOLI
5	/V	35	ASSEGNATO (NON ALIMENTARE)	ABBIGLIAMENTO
6	/V	35	LIBERO (PESCIVENDOLO)	PESCIVENDOLO/ALIMENTARE
7	/V	30	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	POLLIVENDOLO
8	/V	45	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
9	/V	40	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	DOLCIUMI
10	/V	35	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
11	/V	40	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	FRUTTIVENDOLO
12	/V	35	ASSEGNATO (ALIMENTARE)	SALUMIERE
13	/V	35	LIBERO (NON ALIMENTARE)	FIORISTA

Modulistica

(reperibile sul sito comunale 'indirizzo: www.comune.parabiago.mi.it/SUAP/modulistica):

- Domanda di Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (alimentare e non alimentare);
- Comunicazione di Inizio Attività, modifica sede e mezzi di trasporto per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore non alimentare;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA Mod. A) per l'attivazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore alimentare;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA Mod. B) per subingresso, cessazione, sospensione/ripresa attività. Cambiamento ragione sociale, modifica soggetti titolari di requisiti per l'attività del settore alimentare e non alimentare;
- Domanda di partecipazione alla spunta dei mercati;
- Domanda di partecipazione alle fiere.

Allegati:

- Tavola n. 1 – Planimetria Mercato capoluogo;
- Tavola n. 2 – Planimetria Mercato Ravello – Via Watt;
- Tavola n. 3 – Planimetria Mercato Villastanza – Piazza Magenta;
- Tavola n. 4 – Planimetria Fiera di San Michele;
- Tavola n. 5 – Planimetria Fiera d'Autunno.